



### COMUNE di FAENZA

Prot. n.

#### ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale n. 96

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2013

CONFERMA

L'anno duemilatredici, il giorno ventisei del mese di marzo (26.03.2013) nel Palazzo Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti regolarmente recapitati, ai Sigg.:

MALPEZZI dr. Giovanni **Sindaco** ISOLA dr. Massimo Vice Sindaco SAVORANI dr. Germano Assessore SAVINI dr. Roberto Assessore ZIVIERI dr. Claudia Assessore MAMMINI Matteo **Assessore** BANDINI ing. Antonio **Assessore** CAMPODONI ing. Maria Chiara Assessore

Risultano assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione i Sigg.:

\_\_\_\_\_

Assume la Presidenza il SINDACO dr. Giovanni MALPEZZI

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Roberta FIORINI

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

		,		

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione il seguente schema di deliberazione:

#### LA GIUNTA COMUNALE

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 1. Legge 27 dicembre 1997 n. 449 (Legge Finanziaria 1998), art. 48, comma 10, "Regioni ed enti locali" come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998 n. 191 (Legge Bassanini-ter);
- 2. D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 "Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27.12.97 n. 449";
- 3. Legge 13 maggio 1999 n. 133 (Legge Visco) art. 12, comma 1, lettera d) "Modifiche al decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360";
- 4. Legge 23 dicembre 1999 n. 488 (Legge Finanziaria 2000), art.6, comma 12 "Disposizioni in materia di imposte sul reddito";
- 5. Legge 21 novembre 2000 n. 342, art. 28 "Disposizioni in materia di addizionale provinciale e comunale all'IRPEF";
- 6. Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge Finanziaria 2001), art. 53, comma 16, "Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni";
- 7. Legge 18 ottobre 2001 n. 383 (Legge Tremonti-bis), art. 11, comma 1 "Disposizioni concernenti l'addizionale comunale all'IRPEF";
- 8. Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002), art. 25, comma 1 "Finanza decentrata" e art. 27, comma 8 "Disposizioni finanziarie per gli enti locali";
- 9. Decreto Interministeriale 31 maggio 2002 "Individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le delibere dei comuni relative all'addizionale comunale all'IRPEF";
- 10.Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003), art. 3 "Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche";
- 11. Legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Legge Finanziaria 2004), art. 2, comma 21 "Disposizioni in materia di entrate"
- 12. Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005), art. 1, comma 61;
- 13. Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006), art. 1, comma 165;
- 14. Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), art. 1, comma 142;
- 15. Decreto Legge 1 ottobre 2007 n. 159, convertito in Legge 29 novembre 2007 n. 222 (Collegato fiscale alla finanziaria 2008), art. 40, comma 7;
- 16. Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito in Legge 24 luglio 2008 n. 126;
- 17. Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133 (Manovra d'estate);
- 18. Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di stabilità 2011), art. 1, comma 123;
- 19. D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (Manovra di ferragosto 2011), art. 1, comma 11;
- 20. D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (Decreto Monti), convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, art. 13, comma 16

#### **PRECEDENTI**

- Atto C.C. n. 5900/491 del 20.12.2001 (immediatamente esecutivo) avente per oggetto "Addizionale comunale all'IRPEF: applicazione";
- Atto G.C. n. 6009/604 del 28.12.2001 (immediatamente esecutivo) avente per oggetto "Addizionale comunale all'IRPEF: determinazione aliquota";

- Atto G.C. n. 848/31 del 18.02.2003 (immediatamente esecutivo) avente per oggetto "Addizionale comunale all'IRPEF conferma dell'aliquota per l'anno 2003";
- Atto G.C. n. 5880/594 del 30.12.2003 (immediatamente esecutivo) avente per oggetto "Addizionale comunale all'IRPEF restituzione a redditi minori";
- Atto G.C. n. 654/34 del 10.02.2004 (immediatamente esecutivo) avente per oggetto "Addizionale comunale all'IRPEF conferma dell'aliquota per l'anno 2004";
- Atto G.C. n. 6152/532 del 14.12.2004 (immediatamente esecutivo) avente per oggetto "Addizionale comunale all'IRPEF conferma dell'aliquota per l'anno 2005";
- Atto G.C. n. 699/44 del 07.02.2006 (immediatamente esecutivo) avente per oggetto "Addizionale comunale all'IRPEF conferma dell'aliquota per l'anno 2006";
- Atto C.C. n. 1200/66 del 15.03.2007 (immediatamente esecutivo) avente per oggetto "Approvazione regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef";
- Atto C.C. n. 1185/72 del 19.03.2008 (immeditamente esecutivo) avente per oggetto "Bilancio di previsione 2008: approvazione relazione previsionale e programmatica, bilancio annuale, bilancio pluriennale 2008/2010, programma investimenti 2008/2010 e programma triennale delle opere pubbliche";
- Atto G.C. n. 497/28 del 10.02.2009 (immediatamente esecutivo) avente per oggetto "Addizionale comunale all'IRPEF conferma dell'aliquota per l'anno 2009";
- Atto G.C. n. 1810/8 del 19.01.2010 (immediatamente esecutivo) avente per oggetto "Addizionale comunale all'IRPEF conferma dell'aliquota per l'anno 2010";
- Atto G.C. n. 55 del 01.03.2011 (immediatamente eseguibile) avente per oggetto "Addizionale comunale all'IRPEF conferma dell'aliquota per l'anno 2011";
- Atto G.C. n. 90 del 03.04.2012 (immediatamente eseguibile) avente per oggetto "Addizionale comunale all'IRPEF conferma dell'aliquota per l'anno 2012";
- Atto C.C. n. 162 del 25.06.2012 (immediatamente eseguibile) avente per oggetto "Approvazione nuovo regolamento per la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF"

#### MOTIVO DEL PROVVEDIMENTO

#### Considerato:

- che il D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF con decorrenza dall'1 gennaio 1999, stabiliva che i comuni possono "deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare" all'IRPEF nei limiti di una percentuale pari a 0,5 punti percentuali con un incremento annuo pari al massimo a 0,2 punti percentuali;
- che tale incremento poteva essere deliberato anche in mancanza dei decreti relativi alla determinazione della predetta aliquota di compartecipazione statale;
- che i Comuni possono deliberare, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF da applicare con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- che, ai sensi della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sopra richiamata, la presente deliberazione è efficace dal momento della sua pubblicazione in un sito informatico da individuarsi con decreto del Ministro di Giustizia di concerto con il Ministro dell'Interno;
- che il Decreto Interministeriale citato ha previsto l'obbligo di pubblicazione delle deliberazioni concernenti l'istituzione o la variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nel sito Internet denominato www.finanze.it a cura dell'Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze cui inviare le deliberazioni medesime;

#### Considerato inoltre:

- che il Comune di Faenza istituiva l'addizionale comunale all'IRPEF con atto C.C. citato per garantire il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio a copertura delle spese;
- che successivamente con apposita delibera della Giunta Municipale anch'essa citata si provvedeva a definire l'aliquota dell'addizionale in vigore dal 1° gennaio 2002 in un valore di 0,2 punti percentuali;
- che la legge 27 dicembre 2002 n. 289 ha disposto, "in funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione ed in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale" la sospensione delle deliberazioni comunali concernenti l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF assunte dopo il 29 settembre 2002, "fino a quando non si raggiunga un accordo (...) sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale";
- che la legge 30 dicembre 2004 n. 311 ha disposto all'art. 1, comma 61, "....la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito ....è confermata sino al 31 dicembre 2005.";
- ~ che la legge 23 dicembre 2005 n. 266 all'art. 1, comma 165, ha sostituito le parole "31 dicembre 2005" con "31 dicembre 2006";
- che la legge 27 dicembre 2006 n. 296 all'art. 1, comma 142, ha previsto la possibilità per i comuni di disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale in misura non eccedente complessivamente 0,8 punti percentuali ed ha stabilito che il versamento in acconto dell'addizionale è dovuto nella misura del 30% calcolata sull'aliquota deliberata per l'anno in corso solo qualora la pubblicazione della delibera di variazione venga effettuata non oltre il 15 febbraio;
- che il Comune di Faenza approvava il Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF con atto C.C. n. 66 del 15.03.2007 in maniera tale da consentire ai contribuenti completa ed agevole lettura di ogni norma relativa agli aspetti sostanziali dell'imposta ed aumentava l'aliquota della stessa per assicurare il pareggio di bilancio in conformità ai servizi erogati dall'ente a 0,5 punti percentuali;
- che il Decreto Legge 1 ottobre 2007 n. 159, convertito in Legge 29 novembre 2007 n. 222, all'art. 40, comma 7, ha disposto che, ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota è assunta nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento;
- che il Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito in Legge 24 luglio 2008 n. 126, all'art. 1, comma
   7, ha disposto dal 29 maggio 2008 la sospensione del potere di deliberare aumenti delle addizionali;
- che il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133, all'art. 77 bis, comma 30, ha confermato la sospensione del potere di deliberare gli aumenti delle addizionali per il triennio 2009-2011, ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011;
- che la Legge 13 dicembre 2010 n. 220 all'art. 1, comma 123, ha confermato, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti delle addizionali;
- che il Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011 n. 148, all'art. 1, comma 11, ha disapplicato la sospensione del potere di deliberare gli aumenti dell'addizionale comunale;
- che il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, all'art. 13, comma 16, ha anticipato al 20 dicembre il termine entro il quale deve avvenire la pubblicazione della deliberazione comunale, ai fini della determinazione dell'acconto, ed ha precisato che i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale differenziate, utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;

- che il Comune di Faenza non ha deliberato e pubblicato nel termine suddetto la modifica dell'addizionale comunale, e che, pertanto, l'acconto per l'anno 2012 stabilito nella misura del 30% ha continuato ad essere dovuto sulla precedente aliquota del 0,5%;
- che l'Amministrazione Comunale con atto C.C. 162 del 25.06.2012 abrogava il Regolamento precedentemente approvato con delibera C.C. n. 1200/66 del 15.03.2007 ed approvava il nuovo Regolamento disciplinante l'introduzione degli scaglioni e l'adozione delle nuove aliquote dell'addizionale IRPEF, utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività:
  - a) fino a 15.000 euro, 0,4 per cento;
  - b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,5 per cento;
  - c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0,6 per cento;
  - d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 0,7 per cento;
  - e) oltre 75.000 euro, 0,8 per cento;

Si confermano gli scaglioni di reddito e le aliquote progressive dell'addizionale comunale all'IRPEF attualmente in vigore nelle misure percentuali come sopra definite.

#### PARERI:

Visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell'art. 49, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla regolarità contabile;

Pertanto

#### LA GIUNTA COMUNALE

A voti unanimi, palesemente espressi

#### **DELIBERA**

- 1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. Di confermare per l'anno 2013 l'utilizzo degli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF attualmente in vigore pari ai punti percentuali di seguito indicati:
  - a) fino a 15.000 euro, 0,4 per cento;
  - b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,5 per cento;
  - c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0,6 per cento;
  - d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 0,7 per cento;
  - e) oltre 75.000 euro, 0,8 per cento;

- 3. Dare atto che il presente provvedimento ha riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;
- 4. Dare atto che il responsabile del servizio finanziario provvederà agli adempimenti utili per la pubblicazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 18 ottobre 2001 n. 383;
- 5. Dichiarare l'immediata eseguibilità del provvedimento, a termini del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.00 n. 267, stante l'urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento, dando atto che è stata eseguita apposita e separata votazione unanime.

A norma dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, SI ATTESTA, per l'atto in oggetto:

a) la regolarità tecnico amministrativa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Rag. Valeria Savini)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO (Dr.ssa Cristina Randi)

#### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

In merito alla presente proposta di deliberazione, considerato che:

- □ è dotata di copertura finanziaria;
- non necessita di copertura finanziaria;
- ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

si esprime parere positivo ....

si esprime parere negativo

eventuali motivazioni

	Verbale della GIUNTA COMUNALE n. 96 (26.03.2013  VICE SINDACO  IL SINDACO PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALI							
1	La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Faenza per 15 giorn consecutivi							
	E' eseguibile dal giorno della sua adozione, per dichiarazione di immediata eseguibilità.							
Fa	enza, 27/03/2013							
	IL SEGRETARIO GENERALE							
	Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;							
	certifica							
	che la presente deliberazione:							
1	è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Faenza per 15 giorni consecutivi dalal							
	è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Faenza per 15 giorni consecutivi dalal							
1	è divenuta esecutiva il giorno, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.							

IL SEGRETARIO GENERALE

Faenza,